COMUNE	DI TABRO	
	PROVINCIA DI TERNI	•

Marce de bollo miliorio inale de bollo miliorio inale de bollo de

LICENZA TRATTENIMENTI DANZANTI

N. 9SSG di Prot.

Vista la domanda di TABIO D'IMPERIO			
nate a BENEVENTO II 28/12/1982			
di nazionalità TAWAWA residente a TABRO			
Via			
nella sala (2) POSCOPANTE IN FOCCAPE			
sita in FABRO Via C.DA DEWA STAZIONE n.S3-SS			
denominata			
Visto che il locale è stato dichiarato agibile per lo scopo con provvedimento n.			
in data, rilasciato da			
Visto il nulla osta della S.I.A.E. in data 19/11/2004 0°; M52			
Vista la dichiarazione di disponibilità del locale in data			
di (3)			
Visto il bollettino n di conto corrente postale in data			
comprovante il pagamento della tassa di concessione comunale nella misura di L.			
Visti gli artt. 9, 10, 68 del T. U. delle leggi di P. S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e			
116 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635;			
Visto l'art. 19, comma primo, n. 5, del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, e dato atto dell'avvenuta co-			
municazione al Prefetto del presente provvedimento;			
DA LICENZA			
, TABW O'ITRERW come sopra generalizzato,			
ti dere trattenimenti danzanti dat			

nel locale sopra indicato, sotto la osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti in materia e delle seguenti altre condizioni:

- 1) vietare l'accesso nella sala agli individui in stato di ubriachezza ed ai minori degli anni 14 non accompagnati da persone adulte;
- 2) non consentire danze licenziose e non effettuare concorsi di bellezza per la proclamazione di Miss, senza darne preventivo avviso a questo Ufficio;
- 3) ammettere nella sala soltanto il numero delle coppie danzanti stabilite dalla commissione tecnica di vigilanza, quale risulta dalla licenza di agibilità del locale;
 - 4) sospendere le danze in occasione di processioni religiose;
 - 5) usare solo amplificatori ed altoparlanti del tipo « a pioggia »;
 - 6) cessare alle ore 23 (ventitre) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
 - 7) attenuare il volume dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
 - 8) non usare nell'orchestra « gli ottoni » dopo le ore 23 (ventitre);
- 9) gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale che non arrechi disturbo alla quiete pubblica e curare che sia evitato quant'altro possa disturbare il riposo e le occupazioni dei vicini;
- 10) non eseguire numeri di spogliarello e numeri di arte varia che trascendano i limiti della morale e della decenza;
 - 11) salvo speciale autorizzazione da ottenersi di volta in volta, il ballo deve cessare alle ore OL. GO.
- 12) prima di cedere, anche occasionalmente, il locale suddetto per qualsiasi manifestazione collettiva, diversa da quella citata sulla licenza, il gestore deve ottenere apposito nulla osta che dovrà richiedere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La presente licenza è valida esclusivamente per la sala e il tempo avanti indicati; è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine e di pubblica sicurezza, o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata.

Essa dovrà, anche, essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

CORPO DIPOLIZIA

Il Vice Comandante

⁽¹⁾ Reppresentante legale di associazione o presidente di circolo all'iliato od ente 8740.

(2) Nella sala pubblica, o privata, o in circolo, ecc.

(3) Dell'ente o associazione proprietario del locale, ove la sala sia stata comunque ceduta ad altri o comunque occorra il consenso. M. B. - Le presente licenze è de annotere sull'apposite registre (nostre Mod. 322 - Cet. XV).